

Note su creazione quadri ST sez.I/II ed SV modello 770/2022.

Aggiornati programmi di creazione

1) ST sez.I/II ed SV per i tipo sosp.13 14 (solo sez.I) o 15 (sez.I/II ed SV) validi per le sospensioni ritenute 2021
in maniera analoga allo scorso anno viene popolato normalmente il campo ritenute operate e
il campo importi versati con gli importi versati entro il 31/12/2021
il campo importi ancora sospesi con gli importi non versati al 31/12/2021

poi vengono raggruppati in un unico rigo i righe relativi allo stessi

- tipo sospensione
- tributo
- periodo

anche se versati in più tranches o ancora sospesi, azzerando eventuali date versamento (che insieme a interessi e importi utilizzati a scomputo non vanno indicati nei righe con codice sospensione)

Questa fase di raggruppamento viene evidenziata nel file di LOG

Vediamo in dettaglio come riconosciamo le sospensioni del 2021:

- Deleghe del 2021 con raggruppamento superiore al 100 e quindi relativa a una rateizzazione di importi sospesi
- Deleghe di gennaio o febbraio 2021 che non abbiano interessi di ravvedimento e/o flag ravveduto
MA con data pagamento in maggio (ripresa in unico pagamento, sfruttando delega originale)
- Deleghe del 2022 a prescindere dal raggruppamento

NB Fanno eccezione le deleghe di raggruppamenti inferiori al 100 relative ai primi due mesi del 2022 contenenti debiti di loro normale competenza (ossia competenza novembre su delega di gennaio e competenza dicembre su delega di febbraio per le aziende con test irpef mese successivo, oppure competenza dicembre su delega gennaio per le aziende con test irpef stesso mese). Questi importi sono considerati normalmente versati e non avranno alcun codice sospensione.

il codice sospensione viene proposto in maniera fissa

13 se ritenute di competenza 2021 antecedente a dicembre e mi trovo in quadro ST sez.I

14 se ritenute di competenza di dicembre 2021 e mi trovo in quadro ST sez.I

15 se ritenute di competenza di dicembre 2021 e mi trovo nel quadro ST sez.II o SV

2) ST sez.I/II ed SV : per i vecchi tipi sospensione da 1 a 12 relativi alle sospensioni di ritenute del 2020

in questo caso NON viene popolato il campo ritenute e

viene popolato il campo importi versati con i versamenti effettuati entro il 31/12/2021

e il campo importi ancora sospesi con gli importi non versati al 31/12/2021

poi vengono raggruppati in un unico rigo i righe relativi allo stessi

- tipo sospensione
- tributo
- periodo

(ed eventuale regione/comune se sez.II/SV)

anche se versati in più tranches o ancora sospesi, azzerando eventuali date versamento (che insieme a interessi e importi utilizzati a scomputo non vanno indicati nei righe con codice sospensione)

Anche questa fase di raggruppamento viene evidenziata in un file di LOG

ATTENZIONE IN QUESTO CASO IL PERIODO NON VA STAMPATO.

LO MANTENIAMO PER FACILITA' DI CONTROLLO DATI.

IL STAMPA QUESTI RIGHI VERRANNO ULTERIORMENTE RAGGRUPPATI ELIMINANDO IL PERIODO

Ricordiamo come riconosciamo le sospensioni del 2020:

- Deleghe di novembre e dicembre 2020 che non abbiano interessi di ravvedimento e/o flag ravveduto
MA con data pagamento in marzo (ripresa in unico pagamento, sfruttando delega originale)
- Deleghe con testata a partire da gennaio 2021

NB Fanno eccezione le deleghe di raggruppamenti inferiori al 100 relative ai primi due mesi del 2021 contenenti debiti di loro normale competenza (ossia competenza novembre su delega di gennaio e competenza dicembre su delega di febbraio per le aziende con test irpef mese successivo, oppure competenza dicembre su delega gennaio per le aziende con test irpef stesso mese). Questi importi sono considerati normalmente versati e non avranno alcun codice sospensione.

Come lo scorso anno il codice sospensione viene proposto andando a leggere la denuncia uniemens relativa al DM10 dello stesso periodo (ATTENZIONE PERIODO che non è la competenza se l'azienda ha test irpef mese successivo).

Qui la mappatura codici sospensione uniemens in codici sospensione 770:

sospensioni covid		cod INPScococo	
Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall'allegato 1 al DPCM del 23/02/2020 e dall'allegato 1 al DPCM del 1/3/2020, ha operato le ritenute entro la data di conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21.02.2020 al 31.03.2020, come previsto dall'art. 1 comma 3 del DM 24/2/2020 e dall'art. 62, comma 4, del DL n. 18/2020	N966		24
Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall'allegato 1 al DPCM del 23/02/2020 e dall'allegato 1 al DPCM del 1/3/2020, non ha operato le ritenute entro la data di conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21.02.2020 al 31.03.2020, come previsto dall'art. 1 comma 3 del DM 24/2/2020, dall'art. 61 comma 3 e dall'art. 62, comma 4, del DL n. 18/2020	N966		24
Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall'art. 61, commi 2 e 3 del D.L. n. 18/2020 (tra cui le imprese del settore turistico - alberghiero) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione tra il 02.03.2020 e il 30.04.2020, come previsto dall'art. 61, comma 1 del 3D.L. n. 18/2020	N967		25
Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall'art. 61, comma 2 del D.L. n. 18/2020 (tra cui le federazioni sportive nazionali) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione tra il 02.03.2020 e il 30.06.2020, come previsto dall'art. 61, comma 5 (primo periodo) del 4D.L. n.18/2020	N968		26
Se il sostituto di imposta (con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro nell'anno di imposta 2019) su tutto il territorio nazionale ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione tra il 08.03.2020 e il 531.03.2020, come previsto dall'art. 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020	N969		27
Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione tra il 01.04.2020 e il 31.05.2020 come previsto dall'art. 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del 6D.L. n. 23/2020	N970		28
Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione tra il 01.04.2020 e il 31.05.2020 come previsto dall'art. 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del 6D.L. n. 23/2020	N971		29
Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione tra il 01.04.2020 e il 31.05.2020 come previsto dall'art. 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del 6D.L. n. 23/2020	N972		30
Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al 7 periodo di sospensione tra il 01.11.2020 e il 30.11.2020 come disposto dall'art. 7 del DL n. 149/2020	N974		32
Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al 8 periodo di sospensione tra il 01.12.2020 e il 31.12.2020 come previsto dall'art. 2 del D.L. n. 157/2020	N975		33
Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al 8 periodo di sospensione tra il 01.12.2020 e il 31.12.2020 come previsto dall'art. 2 del D.L. n. 157/2020	N976		34
Se il sostituto di imposta, appartenente al settore florovivaistico su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 30.04.2020 al 15.07.2020, come previsto dall'art. 78, c. 2-quinquiesdecies del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione in un'unica soluzione entro il 31.07.2020 ovvero 9rateale fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di 07.2020	N973		31
Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute relative al mese di dicembre 2020 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2020, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 dall'art. 1, comma 36 della Legge n. 178/2020, per i quali è stata disposta la riscossione dall'art. 1, comma 37 della legge n. 178/2020, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero rateale fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili a decorrere dal mese di 1005.2021			
11 riconvertito da codice 1 se quadro ST sez.II e SV			
12 riconvertito da codice 2, 3, 4 se quadro ST sez.II e SV			

Per chi non ha la procedura paghe Elmas : vengono proposti i codici sospensione solo per le deleghe di novembre e dicembre dove sono univoci (7 su novembre 8 su dicembre) per il resto dei mesi viene messo 99 che va variato a mano con un codice valido. Nel caso si ricrei il quadro il dato modificato a mano NON viene perso.